

RPU. n. 18-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 2 luglio 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 18-1/2026, depositato nell'interesse di **Lenzo Maria Grazia**, nata a Messina il 22.07.1957, ivi residente in Via Arno n. 6, C.F. LNZMGR57L62F158S, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Fiorillo,

ricorrente

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2026, Lenzo Maria Grazia ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Oreste Puglisi, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 20 febbraio 2026, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissando l'udienza del 10 aprile, (poi differita al 26 maggio 2026) sostituita dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse da parte di OCC/Camera di Commercio di Messina, ha provveduto alla rimodulazione del piano con la relazione depositata in data 19 giugno 2026.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.



Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata *“da eventi non imputabili alla sua volontà, ed in particolare: – dalla vicenda della società Imprelogi s.r.l., culminata in fallimento e condanne penali, che ha comportato la perdita integrale dei risparmi investiti nell'acquisto immobiliare; – dalle spese legali sostenute per la tutela dei propri diritti; – da spese sanitarie e familiari; – dal sostegno economico prestato alla figlia convivente. Non emergono profili di imprudenza, abuso del credito o condotte speculative.”*.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

Come risulta dalla relazione INTEGRATIVA EX ART. 70, COMMA 6, CCII AL G. D. RIMODULAZIONE PIANO A SEGUITO PROVVEDIMENTO DEL G.D. 26/05/2026 del Gestore della crisi *“2. Sopravvenienza rilevante: il decreto ingiuntivo n. 544/2026 Successivamente alla dichiarazione di ammissibilità della procedura, è emerso che la debitrice non aveva indicato al Gestore scrivente un credito anteriore vantato nei suoi confronti dall'OCC costituito in seno alla Camera di Commercio di Messina. Tale credito trae origine da una precedente vicenda procedimentale: la sig.ra Lenzo aveva in precedenza presentato, in data 24 novembre 2023, domanda di accesso alla gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC della Camera di Commercio di Messina (procedura n. 01/2024) , nell'ambito della quale aveva sottoscritto, in data 29 maggio 2024, il preventivo relativo ai costi della procedura, impegnandosi al versamento del compenso minimo di € 2.000,00 oltre oneri di legge. La debitrice aveva poi rinunciato a quella procedura in data 16 giugno 2025 3, senza provvedere al pagamento del compenso dovuto, nonostante i reiterati solleciti 4 e la formale diffida del 9 gennaio 2026. L'OCC/Camera di Commercio di Messina — rimasto all'oscuro dell'avvio della presente procedura n. 18-1/2026 RPU per fatto imputabile alla debitrice — ha quindi legittimamente agito in sede monitoria. Il Giudice di Pace di Messina ha emesso il decreto ingiuntivo n. 544/2026 (R.G. n. 1027/2026) in data 9 marzo 2026, ingiungendo alla sig.ra Lenzo il pagamento di € 2.000,00 oltre interessi legali e spese liquidate in € 426,00 con concessione della provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2, c.p.c. Il decreto è stato notificato alla debitrice in data 20 marzo 2026 a mezzo Ufficiale Giudiziario UNEP di Messina, con le forme di cui all'art. 140 c.p.c., non essendo stato possibile rinvenire alcuno presso il domicilio né risultando la debitrice titolare di casella PEC. La debitrice ha comunicato allo scrivente Gestore l'esistenza del citato decreto ingiuntivo in data 31/03/2026 a mezzo pec trasmessa dal suo legale, avv. Ernesto Fiorillo. Il G.D., informato dell'esistenza del credito della CCIAA, in data 3/4/2026, ha invitato il Gestore ad appattare le necessarie modifiche ed ha fissato nuova udienza al 26/05/2026.”*.



Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi *“In seguito alle osservazioni pervenute dalla CCIAA, l'avv. Ernesto Fiorillo, advisor della debitrice, ha comunicato di rinunciare ad €. 2.587,00 e che tale importo potrà essere detratto dai propri compensi che sono stati inseriti nella proposta di piano dal gestore tra i crediti in prededuzione, unitamente a quelli dell'O.C.C., da pagarsi integralmente entro 12 mesi dall'omologa, liquidando la predetta somma di €. 2.587,00 in favore della Camera di Commercio di Messina, da inserire tra i creditori in prededuzione, sempre nell'arco di 12 mesi.”*.

Pertanto, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse e della rinuncia dell'avv. Fiorillo, ha rimodulato il piano apportando le modifiche necessarie alla luce delle dichiarazioni delle parti, con la relazione depositata in data 19 giugno 2026: *“Debito complessivo: circa € 89.189,16*

- *Crediti in prededuzione (OCC, compenso Avv. Fiorillo e compenso CCIAA): € 8.809,60 — pagamento integrale entro 12 mesi dall'omologazione*
- *Crediti privilegiati (mutuo ipotecario Unicredit € 42.539,00 + AE Riscossione € 272,61): pagamento rispettivamente al 70,52% ed integralmente*
- *Crediti chirografari (totale € 37.564,95): soddisfacimento al 5% circa, pari a complessivi € 2.607,75 mediante rate mensili di € 25,00 in nove anni dall'omologazione*
- *Piano di durata: 9 anni (108 mesi) decorrenti dall'omologazione*
- *Reddito disponibile: pensione mensile di circa € 700,00, unica fonte di sostentamento*
- *Patrimonio attivo: immobile in Messina (€ 40.000,00) e autovettura (€ 4.000,00), per un totale di € 44.000,00”*.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, infatti, ha la specifica finalità di consentire al debitore, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, di liberarsi dei debiti risanando la propria situazione economica, debiti che possono avere diversa natura e che possono certamente non solo essere ridotti, ma anche estinti, attraverso un piano di ristrutturazione sostenibile che consenta al sovraindebitato di liberarsi di tutti i debiti accumulati in ragione della propria capacità economica e reddituale.

Il piano proposto, così come rimodulato da ultimo dall'OCC, risulta pertanto sostenibile per il consumatore.

Considerando peraltro la *ratio* delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile il piano proposto.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Lenzo Maria Grazia, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con la relazione del 19.06.2026;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 2 luglio 2026.

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

